

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BV.2010.60

Sentenza del 25 luglio 2011
I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Giorgio Bomio e Joséphine Contu,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A. SA, rappresentata dall'avv. Fulvio Pezzati,
Reclamante

contro

**AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,**

Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 46 DPA)

Fatti:

- A.** Dal 20 agosto 2010 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC), Divisione affari penali e inchieste (in seguito: DAPI), conduce un'inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LIFD nei confronti di B., sospettato di aver commesso gravi reati fiscali, come pure nei confronti delle società C. SA, a Z., e D. SA, a Z., entrambe riconducibili a B. (v. act. 3.1 e act. 3).

Nell'ambito di detta inchiesta, il 1° settembre 2010 la DAPI ha emesso una decisione di sequestro relativa, tra altri, agli immobili di proprietà della reclamante, ossia le particelle n. 1 di Y. (v. act. 1.2).

- B.** Con reclamo del 20 settembre 2010 – di cui una copia è stata inviata all'AFC il 24 settembre 2010 (act. 3.2) – la A. SA, a Z. è insorta contro la menzionata decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l'annullamento del sequestro (blocco del registro fondiario) (v. act. 1). La reclamante sostiene che il sequestro decretato il 1° settembre 2010 non avrebbe fondamento, ritenuto che la A. SA non sarebbe mai stata controllata da B., bensì lo sarebbe stata fin dall'inizio da E. (v. act. 1 e act. 1.12). Nella sua impugnativa, la reclamante aggiunge che dalla decisione di sequestro non emergerebbe nessun rimprovero nei suoi confronti ma unicamente, eventualmente, nei confronti di B., persona che ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 14 ottobre 2009 al 29 luglio 2010 (v. act. 1).

- C.** Il 30 settembre 2010 il Direttore dell'AFC ha trasmesso alla I Corte dei reclami penali una copia del reclamo con le proprie osservazioni. Egli ha chiesto di respingere l'impugnativa e di porre le spese a carico della A. SA, essendovi il sospetto che B. abbia commesso gravi reati fiscali (v. act. 3). Secondo quanto indicato dall'AFC, nel luglio 2004 B., tramite l'acquisto del 70% delle azioni della C. SA, avrebbe ripreso un distributore di benzina con annesso un ufficio cambi a Y.; nel gennaio 2005 la A. SA – società finanziata tramite capitale azionario e da un prestito correntista il cui creditore non sarebbe noto – avrebbe acquistato gli immobili in cui la C. SA svolgeva la sua attività; a fine 2005 B. avrebbe pure acquistato il 70% delle azioni della D. SA. Negli anni 2004-2008 B. avrebbe realizzato un reddito – non dichiarato – di approssimativi 4 milioni di franchi, oltre a salari pagati a suoi collaboratori – anche questi non dichiarati – per circa fr. 900'000.--: ciò risulterebbe da un blocco per appunti di B. rinvenuto nell'ambito di un fermo per un'inchiesta di riciclaggio di denaro. Ritenuto che verosimilmente una parte dei redditi non dichiarati avrebbe dovuto essere contabilizzata dalle società C. SA e D. SA, ne risulterebbe che B. avrebbe commesso, oltre al reato di

sottrazione fiscale, anche quello di frode fiscale. Pertanto, per il periodo 2004-2008, sussisterebbe un credito d'imposta di 1.5 milioni di franchi, oltre all'eventuale responsabilità solidale per le imposte sottratte dalle società imputate, dominate e gestite da B.

In merito al sequestro degli immobili della A. SA, il Direttore dell'AFC ha precisato che tale decisione è scaturita dalle dichiarazioni dello stesso B., il quale avrebbe affermato di essere azionista della reclamante (v. act. 3.5 pag. 5) e confermando la stretta relazione sentimentale ed economica con E., tanto che il nome della C. SA significherebbe "E.." e "B..". Da tutto ciò deriverebbe il forte sospetto che le dichiarazioni fiscali 2007 e 2008 presentate da E. nell'agosto del 2010 – atti in cui E. dichiarava nel suo patrimonio tutte le azioni della reclamante (v. act. 1.10 e act. 1.11) – siano state redatte all'unico scopo di sottrarre alla collettività i beni di B.

L'autorità fiscale ritiene poi che tra B., E. e la reclamante esistano relazioni economiche tanto strette da creare una sola entità economica, motivo per cui il dissequestro dovrebbe essere rifiutato; alla medesima conclusione si giungerebbe applicando l'art. 70 cpv. 2 CP, nell'eventualità in cui non dovesse essere provata l'esistenza di un'adeguata controprestazione fornita da E. per il possesso delle azioni della A. SA.

Infine, a mente del Direttore dell'AFC, il sequestro rispetterebbe il principio di proporzionalità: la misura decisa non impedirebbe infatti alla A. SA di continuare ad esercitare la propria attività lucrativa, ritenuto anche che, nell'eventualità vi fosse l'intenzione da parte della reclamante di vendere gli immobili sequestrati, l'AFC sarebbe disposta, a determinate condizioni, ad autorizzare l'operazione.

- D.** Con scritto del 1° ottobre 2010, la reclamante ha richiesto la sospensione della procedura a motivo dell'avvio di una trattativa tra le parti, sospensione a cui l'AFC ha aderito con scritto (e-mail) del 4 ottobre 2010 (v. act. 4 e act. 6). Il 5 ottobre 2010 il Presidente della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha pertanto sospeso la procedura BV.2010.60 fino ad istanza di una delle parti (v. act. 7). Su richiesta delle parti, il Presidente della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha poi concesso una proroga della sospensione sino al 31 marzo 2011 (v. act. 10, act. 11, act. 12).
- E.** Con decreto presidenziale del 18 marzo 2011 la sospensione della procedura è stata protratta sino a decisione sul ricorso 1B_417/2010 pendente dinanzi al Tribunale federale, ritenuto che detto procedimento concerneva una problematica simile a quella oggetto della presente procedura (v. act. 13 e act. 14).
- F.** Il 2 maggio 2011 è stata inviata alla reclamante la versione anonimizzata della decisione resa dal Tribunale federale nella causa 1B_417/2010, invi-

tandola a prendere posizione entro il 16 maggio 2011 ed informandola che la procedura sarebbe stata riattivata il 31 maggio 2011 (v. act. 15). In assenza di risposta entro la scadenza impartita, è stato assegnato alla reclamante un termine sino al 10 giugno 2011 – poi prorogato al 20 giugno 2011 – per presentare la propria replica alle osservazioni 30 settembre 2010 del Direttore dell'AFC (v. act. 16, 17, 18).

- G.** Con replica del 20 giugno 2011, la reclamante ha contestato le dichiarazioni di B., affermando che sua azionista e beneficiaria economica sarebbe sempre stata solamente E: pertanto, sarebbe a torto che l'AFC sosterrrebbe l'esistenza di un'unica entità economica tra le tre persone. Per il rimanente, si è riconfermata nelle precedenti conclusioni (v. act. 19).

- H.** Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

Diritto:

1.

- 1.1** Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l'art. 37 cpv. 2 lett. b LOAP e l'art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF; RS 173.713.161]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo dev'essere presentato per scritto all'autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell'amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a quest'ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica l'operazione o rimedia all'omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3 DPA). Il reclamo proposto a un'autorità incompetente deve essere immediatamente trasmesso all'autorità competente; se il recla-

mo è proposto in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine di reclamo è reputato osservato (art. 28 cpv. 4 DPA).

- 1.2** Nel caso concreto, la decisione criticata è stata resa da un funzionario della DAPI, ossia da un funzionario subordinato all'AFC. Il reclamo doveva pertanto essere indirizzato direttamente al Direttore dell'AFC, al più tardi il terzo giorno successivo alla conoscenza della decisione. Il reclamo è stato presentato il 20 settembre 2010 dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale: non risultando dagli atti che la reclamante avesse avuto conoscenza della decisione di sequestro prima del 15 settembre 2010, devono essere ritenute adempiute le condizioni della tempestività e dell'autorità adita (art. 28 cpv. 3 e 4 DPA).
- 1.3** La reclamante è proprietaria degli immobili oggetto di sequestro (blocco a registro fondiario) (v. act. 1.3 e act. 1.4) ed ha conseguentemente un interesse degno di protezione all'annullamento o modifica della misura: la sua legittimazione al reclamo è pertanto data.
- 2.** Con il suo reclamo, la A. SA contesta il fondamento della decisione di sequestro del 1° settembre 2010, in quanto B., persona oggetto delle indagini delle autorità fiscali, non avrebbe, né avrebbe mai avuto, qualità di azionista e pertanto nemmeno nessun diritto sugli immobili da essa detenuti.
- 2.1** Il sequestro previsto all'art. 46 DPA è una misura processuale provvisoria che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati; in una sentenza del 26 settembre 2005 l'Alta Corte ha espressamente ammesso che i risparmi d'imposta illegali possono essere oggetto di confisca (sentenza del Tribunale federale 1S.5/2005 del 26 settembre 2005). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi che permettano di sospettare che i valori patrimoniali sono serviti a commettere l'infrazione, che ne sono il prodotto oppure che questi serviranno a garantire il pagamento di un risarcimento (art. 46 cpv. 1 lett. a e b DPA in relazione con l'art. 70 cpv. 1 CP per rinvio dell'art. 2 DPA; DTF 124 IV 313, consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale federale 1B_419/2010 del 1° aprile 2011; sentenza del Tribunale federale 1S.9/2005 – 1S.10/2005 del 6 ottobre 2005, consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.22 del 13 luglio 2006, consid. 3.2 e rinvii). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (DTF 125 IV 222, consid. 2c non pubblicato; sentenze del Tribunale penale federale BV.2007.9 del 7 novembre 2007, consid. 2; BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid. 3; BV.2004.19 dell'11 ottobre 2004, consid. 2; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1;

HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 340 n. 1); la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005, consid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giugno 2005, consid. 2.1 e rinvii). In quanto semplice misura procedurale provvisoria, il sequestro non pregiudica la decisione materiale di confisca. Diversamente dal giudice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale federale 8G.12/2003 del 22 aprile 2003, consid. 5; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 2 e rinvii). Per costante giurisprudenza, fintanto che persiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005, consid. 2; DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato). La confisca, e dunque il sequestro, può riguardare, oltre all'autore del reato, anche i terzi a cui l'autore ha trasferito i profitti, fatta eccezione per il caso in cui il terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato il provvedimento coercitivo, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). In tutti gli altri casi l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (v. TPF BK_B 165/04 del 18 gennaio 2005, consid. 2 con rinvii; TPF 2005 109 consid. 5.2 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.10 del 22 marzo 2006, consid. 3.2). I valori patrimoniali che sottostanno a confisca giusta l'art. 70 cpv. 1 CP sono tutti i vantaggi patrimoniali che derivano direttamente o indirettamente dal reato; a norma dell'art. 71 cpv. 1 CP, se detti valori patrimoniali non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente. In caso di sottrazione fiscale, il vantaggio patrimoniale consiste nel controvalore dell'imposta sottratta (v. DTF 126 I 97, consid. 3 c e 3d; DTF 120 IV 365; sentenza del Tribunale penale federale BV.2009.8 del 30 marzo 2009, consid. 2.1 e rinvii).

- 2.2** Come detto, la reclamante censura la decisione di sequestro degli immobili di sua proprietà sostenendo che B. non sarebbe mai stato suo azionista, ma che le sue azioni sarebbero invece sempre appartenute a E., e ciò si evincerebbe dai certificati azionari posseduti da E., dalle dichiarazioni fiscali 2008 e 2009 presentate da quest'ultima – che indicherebbero E. quale proprietaria delle azioni della reclamante –, dal contratto fiduciario datato 12 maggio 2005 sottoscritto nel 2005 tra gli amministratori della reclamante iscritti a registro di commercio e E. (v. act. 1.7, act. 1.8, act. 1.9, act. 1.10, act. 1.11 e act. 1.12), come pure dall'atto di costituzione della società, dal profilo cliente e dal formulario A relativo alla A. SA (v. act. 19.1, 19.2 e 19.3).

In particolare, per quanto attiene alle dichiarazioni fiscali 2008 e 2009 di E., la reclamante ammette che le medesime sono state presentate solo nell'agosto 2010, ossia successivamente all'avvio e alla comunicazione dell'inchiesta nei confronti di B. (v. act. 3 pag. 2), ma precisa che detto inoltre non era volto a sottrarre i beni di B. al fisco, bensì a chiarire quali fossero i beni di E., così che ella non si ritrovasse a dover pagare per le eventuali malefatte di B. (v. act. 19, pag. 3).

2.3 La DAPI ha per contro ritenuto giustificata la misura del blocco a registro fondiario in quanto, in base alle sue informazioni, B. era azionista della A. SA ed avrebbe commesso gravissimi reati fiscali. In quanto azionista della A. SA, B. poteva vantare dei diritti anche sugli immobili part. n. 1 di Y. da essa detenuti, motivo per cui anche questi potrebbero essere oggetto di sequestro e di confisca. Dagli atti della procedura risulterebbero infatti delle dichiarazioni di B. medesimo del 17 giugno 2010 secondo cui egli afferma di essere “[...] azionista di questa società [n.d.r.: A. SA], non ricordo in che misura.” (v. act. 3), affermazioni la cui credibilità non sarebbe smentita dalle dichiarazioni fiscali presentate da E. in cui quest'ultima dichiarava di essere azionista unica a finanziatrice della società. E. sarebbe infatti legata in modo assai stretto sia sentimentalmente che economicamente a B., fatto che lascerebbe sorgere il sospetto che le dichiarazioni fiscali in questione – tutte presentate solo nell'agosto 2010 – sarebbero state redatte al mero scopo di sottrarre alla collettività l'imposizione dei beni di B.

Nella fattispecie, è indiscusso che gli immobili sequestrati appartengano alla reclamante dal 21 gennaio 2005 (v. act. 1.3 e act. 1.4). In merito all'identità dell'azionista della A. SA vi sono contestazioni, ma dagli atti non emergono elementi sufficienti a dimostrare che la società sia sempre stata sotto il controllo di E: anzi, B. medesimo, il 17 giugno 2010 in sede di interrogatorio, ha confermato di essere “azionista di questa società” sebbene non ricordasse in che misura, e di esserne diventato l'amministratore unico, ciò al fine “di essere più autonomo nella conduzione delle mie società e affari”. A conferma della conduzione della società da parte di B. vi è pure la circostanza che, sempre secondo l'indagato, essa sarebbe stata costituita appunto per acquistare gli immobili di Y. e per controllare la società F.. Srl di X., società immobiliare pure di proprietà di B. (v. act. 3.5 pag. 5). Questi elementi trovano almeno parziale riscontro nei fatti: B. ha iniziato la sua attività in Svizzera con la C. SA nel 2004 e, ad inizio dicembre 2004, è stata costituita la A. SA (iscritta a Registro di commercio il 21 dicembre 2004: v. act. 1.6 e 19.1) con lo scopo, in particolare, di esercitare “Ogni attività immobiliare e, segnatamente: l'acquisto, la vendita, il leasing e l'amministrazione di beni immobili; la promozione di iniziative immobiliari a carattere abitativo, commerciale, industria-

le e turistico [...]”, gli immobili in questione sono stati acquistati nel gennaio 2005.

Tutto quanto sopra dà fondamento alla tesi secondo cui sarebbe B. ad essere stato - almeno inizialmente - l'azionista della reclamante. Di senso convergente è pure la circostanza che la signora G., la quale ha partecipato alla costituzione della A. SA e che figurava quale membro del Consiglio di amministrazione della reclamante fino a che è stato nominato amministratore unico B. (v. act. 19. 1 e act. 1.6), è la persona che ha sempre seguito tutte le pratiche relative al personale impiegato nelle varie strutture a lui facenti capo (v. act. 3.5 pag. 2).

- 2.4** Le affermazioni della reclamante, secondo cui la titolarità delle azioni in capo a E. sarebbe evincibile dalle dichiarazioni fiscali presentate da quest'ultima, dal possesso dei certificati azionari e dal contratto fiduciario del 12 maggio 2005, non appaiono sufficienti a privare di credibilità le ipotesi dell'AFC, fondate anche sulle dichiarazioni di B. medesimo. Innanzitutto, il fatto di aver presentato le dichiarazioni fiscali 2008 e 2009 allo scopo di chiarire la posizione di B., conferma che detta presentazione è, seppure indirettamente, scaturita dalla procedura aperta nei confronti di B., ciò che lascia calare qualche ombra sulla credibilità di quanto allegato dalla reclamante. In merito al possesso dei certificati azionari, di cui copia è allegata al reclamo, questo nulla dimostra circa la titolarità delle azioni nel periodo critico, ossia dal 2004 al 2008, soprattutto alla luce delle dichiarazioni contrarie di B. medesimo (v. act. 3.5 pag. 5). Di nessun sostegno alle argomentazioni della reclamante è poi il contratto fiduciario del 12 maggio 2005 (act. 1.12): in primo luogo, non è dato a sapere per quale motivo esso non sia stato sottoscritto al momento della costituzione della A. SA o al più tardi contestualmente all'acquisto degli immobili, ma solo alcuni mesi più tardi; inoltre, dal medesimo non è possibile escludere con certezza che “dietro” a E. vi fosse B., e ciò anche a ragione degli stretti legami affettivi ed economici esistenti tra i due, nonché delle dichiarazioni rilasciate da B. il 17 giugno 2010 (v. act. 3.5).

Infine, la fondatezza delle argomentazioni dell'AFC non è scalfita neppure dal profilo cliente (act. 19.2) o dal formulario A (act. 19.3). In effetti, il primo, relativo a E., nonostante risulti essere stato allestito il 3 dicembre 2004, non indica alcun riferimento alla A. SA. Il secondo, giusta le indicazioni su di esso riportate, è stato compilato e sottoscritto il 3 dicembre 2004 per la “A. SA”, quando però il nome definitivo della società è stato deciso unicamente il 9 dicembre successivo (v. act. 19.1 e 19.3). Di fronte a tali incongruenze, l'atto di costituzione della società certo non fornisce sostegno alle tesi della reclamante.

- 2.5** Da quanto sopra si deve concludere che l'autorità fiscale disponeva di sufficienti indizi per ritenere che gli immobili di cui è stato disposto il blocco a registro fondiario appartenessero a B., tramite il possesso delle azioni della reclamante. Il sequestro, in quanto inteso a garantire il pagamento di un risarcimento per le imposte eventualmente sottratte, risulta pertanto fondato su sufficienti indizi e supportato da una sufficiente base legale (v. supra, consid. 2.1).
- 3.** A mente dell'AFC, la misura del sequestro sarebbe giustificata per altre due ragioni. In primo luogo, E. e/o B. sarebbero i soli azionisti della reclamante, di modo che, alla luce delle strette relazioni economiche e personali tra di esse, si potrebbe considerare l'esistenza di una sola entità economica tra le tre persone; secondariamente, la misura coattiva sarebbe legittima anche sulla base dell'art. 70 cpv. 2 CP, nell'eventualità in cui venisse meno la prova di una controprestazione adeguata da parte di E. per l'acquisto delle azioni della A. SA. La reclamante contesta queste conclusioni, ritenendole errate in quanto B., E. ed essa medesima sarebbero tre persone indipendenti, ed in quanto B. non sarebbe mai stato suo azionista.

Alla luce delle considerazioni esposte ai considerandi che precedono e che già giustificano il mantenimento del sequestro, l'esame di queste ipotesi dell'autorità fiscale risulta tuttavia superfluo.

- 4.** Il sequestro in oggetto resiste anche alla verifica del rispetto del principio della proporzionalità: non è infatti stato accertato, né allegato, che la misura del blocco a registro fondiario creerebbe un grave pregiudizio alla reclamante, tanto più che l'AFC ha espressamente dichiarato la sua disponibilità ad autorizzare l'operazione a determinate condizioni, in caso la reclamante fosse intenzionata a vendere gli immobili sequestrati. A tale riguardo non può essere dimenticato che, nell'ambito dell'intera procedura fiscale, le parti hanno tentato, e verosimilmente stanno ancora tentando, di giungere ad un accordo extra-giudiziale (v. act. 3, act. 6, act. 10, act. 12, act. 17, act. 19). Sulla base di tali accadimenti, il mantenimento del sequestro sugli immobili di proprietà della reclamante non appare dunque sproporzionato.
- 5.** Conformemente all'art. 25 cpv. 4 DPA, l'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla I Corte dei reclami penali si determina secondo l'art. 73 LOAP. L'art. 73 LOAP rinvia al Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tuttavia non contiene indicazioni in merito all'attribuzione delle spese giudiziarie. Trovano pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF, ciò che peraltro corrisponde alla normativa vigente sinora (v. ad esem-

pio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.79 del 10 dicembre 2010). In quanto parte soccombente, la reclamante deve sopportare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF per analogia). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--: essa è coperta dall'anticipo spese già prelevato.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della reclamante ed è coperta dall'anticipo delle spese già prelevato.

Bellinzona, il 27 luglio 2011

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Fulvio Pezzati
- Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).